

Audizione presso il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati

*Prof.ssa Ida Angela Nicotra*

*17 giugno 2024*

*“Indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione”.*

*Sommario: 1. Il bicameralismo paritario e la scarsa qualità della legislazione. 2. L'abuso della decretazione d'urgenza 3. La politica al tempo dei social, la produzione normativa che guarda solo al presente e la valutazione di impatto generazionale 4. L'apporto di estranei nell'iter di formazione delle leggi e la regolamentazione dei lobbying 5. La legge oscura e il monito della Corte costituzionale. 6. Migliorare le leggi con i codici di settore, l'apporto dei Comitato per la legislazione e del Dagl e l'uso dell'Intelligenza Artificiale.*

1. Innanzitutto, rivolgo un ringraziamento sentito al Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e al Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica per l'invito a prendere parte alla presente indagine conoscitiva che ha come oggetto *“l'illustrazione di eventuali misure di rango legislativo e/o regolamentare volte a correggere le disfunzioni del procedimento legislativo e a migliorare la qualità della produzione normativa”.*

Il superamento dei profili critici della produzione normativa attraverso proposte per il miglioramento della qualità della legislazione è al centro dell'attività dei Comitati per la legislazione di Senato e Camera. I due organi monocamerale, inseriti nel sistema delle Commissioni permanenti parlamentari, hanno focalizzato la prima indagine conoscitiva sulle disfunzioni dei processi di produzione normativa.

Le cause della scadente qualità della normazione sono molteplici.

In premessa vorrei sottolineare come le ragioni di una legislazione di scarso pregio si radicano in situazioni di contesto non favorevoli all'attività legislativa. Il sistema di bicameralismo paritario, rendendo l'iter di formazione della legge particolarmente lento e farraginoso, costituisce la principale ragione che spinge gli esecutivi ad utilizzare la decretazione d'urgenza, in modo non corrispondente alle prescrizioni costituzionali e ad abusare della questione di fiducia e dello strumento dei maxiemendamenti (I. A. Nicotra, *Pandemia costituzionale*, Napoli 2021, 99 ss.). Resta ineludibile recuperare il ruolo del Parlamento quale luogo di sintesi tra rappresentanza e decisione, provando a razionalizzare il meccanismo bicamerale. Il deludente funzionamento del Parlamento italiano trova una delle sue motivazioni nel bicameralismo ripetitivo che costituisce ancora oggi uno dei *“nodi irrisolti”* della Costituzione italiana. Come ha affermato in una recente intervista il Presidente della Corte costituzionale, Augusto Barbera, *“siamo rimasti l'unico Paese ad avere due Camere che hanno gli stessi poteri. (...) perché? Proprio per rendere difficile il Governo dello schieramento vincente. E allora perché ora non porre mano al Bicameralismo? (...) Se vogliamo rafforzare il Parlamento come sede della rappresentanza popolare, un luogo in cui i cittadini si possono riconoscere, abbiamo bisogno di avere una sola Camera: per gli inglesi è la Camera dei Comuni, per i francesi è l'Assemblea nazionale, per i tedeschi è il Bundestag”* (A. Barbera, *Il premierato? Rivedere la forma di governo non solo è legittimo ma è necessario*, intervista rilasciata al *Sole 24Ore*, 28 giugno 2024).

L'esperienza del bicameralismo ha prodotto un difetto di rappresentanza territoriale con risultati deformanti sulla relazione Parlamento – Governo e con le Camere relegate ad un ruolo ausiliario. La diversificazione di composizione e ruolo delle Camere potrebbe servire a restituire maggiore efficienza, autorevolezza e vitalità alle Assemblee rappresentative. Il sistema di bicameralismo diseguale sembra rispondere meglio all'esigenza di razionalizzazione del sistema, paventata anche nel dibattito svolto durante i lavori dell'Assemblea costituente. In quella sede prevalse il principio secondo cui il Senato avrebbe dovuto essere composto su base regionale, in modo da valorizzare il ruolo del nuovo ente introdotto dalla Costituzione (Sulla proposta costituzionale per la *"valorizzazione del Parlamento in seduta comune, l'introduzione della sfiducia costruttiva e la differenziazione delle Camere"*, presentata il 2 ottobre 2020 (dl AS 1960), in cui si prevedeva anche una revisione del sistema bicamerale, si rinvia a I. Nicotra, S. Curreri, S. Ceccanti, M. Di Maio, E. Morando, A. De Bernardi, C. Fusaro, in *"Piccoli passi o progetto organico? Un dibattito aperto sulle riforme istituzionali"*, in *Fondazione Per, Progresso, Europa e Riforme, Quaderno n. 14 del 2020*)

In alternativa, per provare a superare tali criticità con un ritocco *"chirurgico"*, senza cioè modificare la struttura dell'identica composizione delle Camere, si potrebbe rendere più agile il procedimento legislativo, conservando il modello di bicameralismo paritario solo per alcune materie (disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, legge di bilancio, di cui all' art. 72, 4° comma della Costituzione) e prevedendo un metodo di formazione più agile per le altre leggi (approvazione da parte di una Camera e possibilità emendativa da parte dell'altra).

Ragionando a Costituzione invariata, per correggere le criticità del monocameralismo alternato (C. Antonucci, *Abuso della decretazione d'urgenza e monocameralismo alternato nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale*, in *Federalismi.it*, 29 maggio 2024), che resta comunque una prassi di dubbia compatibilità costituzionale, si potrebbero prevedere forme di istruttoria parlamentare congiunta, capaci di favorire una maggiore partecipazione dei parlamentari di entrambe le Camere. In modo da mitigare i guasti di un sistema in cui solo un ramo del Parlamento esamina il testo e l'altro si assume la responsabilità di approvare il provvedimento *"blindato"*.

2. Dinanzi alla lentezza dell'iniziativa legislativa ordinaria, il ricorso ai decreti-legge rappresenta il canale di produzione normativa di maggiore attrattività sia per i Governi, con l'immediata entrata in vigore delle norme, sia per i parlamentari che possono aggiungere attraverso gli emendamenti ulteriori disposizioni con la certezza di tempi rapidissimi. Come ha affermato la Corte costituzionale nella famosa ordinanza n. 17 del 2019 *"Governi di ogni composizione politica"* hanno fatto ricorso a partire dagli anni 90 a prassi distorsive dei meccanismi di produzione normativa, perché tali esecutivi *"erano in cerca in cerca di risposte alle esigenze di governabilità"* (cfr., per un commento alla decisione, I. A. Nicotra, *La Corte, il fattore tempo e il battesimo dei nuovi "mille" poteri dello Stato*, in *Osservatorio AIC*, fasc.5/2019). Anche su questo punto mi sento di condividere il pensiero di Augusto Barbera, che si sofferma sulla necessità di *"capovolgere la vulgata"* secondo cui *"non c'è bisogno di cambiare la forma di governo perché il Presidente del Consiglio può adottare i decreti"*

*legge, mettere la fiducia, lavorare sui maxi emendamenti*". Tutto ciò, insiste il Presidente della Consulta, "è espressione di debolezza e non di forza del capo del Governo". Nelle altre democrazie europee "il Primo Ministro ha due decisivi poteri: da un lato controlla l'agenda del Parlamento richiedendo il voto a data certa di provvedimenti governativi urgenti, e dall'altra può porre il veto ad emendamenti parlamentari che aumentino la spesa e diminuiscono l'entrata" (A. Barbera, *Il premierato? Rivedere la forma di governo non solo è legittimo ma è necessario*, intervista rilasciata al *Sole 24Ore*, 28 giugno 2024).

In questo quadro si inserisce l'esigenza di porre rimedio alla confusione derivante dall'abuso dei decreti – legge. La tendenza degli ultimi decenni, sempre più accentuata, di fare un uso improprio della decretazione d'urgenza, divenuta lo strumento normale per governare, ha svilito il carattere di straordinarietà, quale suo presupposto costituzionale. Dal rapporto 2022 – 2023 fornito dal Comitato per la legislazione emerge come in questa legislatura su 83 leggi approvate, 40 sono di conversione dei decreti-legge. Con particolare riguardo ai fenomeni della confluenza e dell'intreccio tra decreti – legge e dei decreti-legge disomogenei, già stigmatizzati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentt. n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014), il rimedio potrebbe consistere nel costituzionalizzare i requisiti contenuti nell'art. 15 della l.n.400 del 1988. Si dovrebbe agire rafforzando, altresì, i meccanismi di semplificazione legislativa, come il voto a data certa, la legge annuale di semplificazione e i codici di settore.

3. Ulteriore ragione di crisi della legge è rappresentata dall'incessante sviluppo dei social e delle piattaforme digitali. Ciò ha determinato negli ultimi decenni un progressivo aumento delle disfunzioni delle decisioni pubbliche. Le coordinate spazio – temporali che caratterizzano la comunicazione digitale hanno impattato negativamente sui processi di produzione normativa, in cui ha un peso rilevante il fenomeno dello *short – termism*. A complicare il quadro attuale, i sistemi liberal democratici devono fare i conti con regimi che democratici non sono e che si confrontano con l'elettorato, solo formalmente. In tale contesto geopolitico, i leaders nazionali si concentrano sull'esigenza di favorire le domande contingenti al fine di catturare il consenso nella successiva tornata elettorale. La democrazia rappresentativa soffre di "presentismo" e ha la tendenza a intercettare le ansie dell'opinione pubblica, trascurando gli effetti delle scelte di oggi nel tempo (L. Bartolucci, *La valutazione di impatto ambientale delle leggi come forma di attuazione degli art. 9 e 97 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 21 febbraio 2024). Una prospettiva miope che allontana dal perseguire scelte di lungo periodo per l'attuazione dei principi costituzionali. Proprio in quanto le Costituzioni sono fatte per durare, occorre che il decisore pubblico asseconi l'orizzonte di futuro che ne costituisce un tratto peculiare e inconfondibile.

In tale direzione va l'idea di introdurre una legge annuale per la semplificazione e la valutazione di impatto generazionale, misura, quest'ultima da inserire all'interno dell'Air e rivolta a considerare l'impatto delle singole leggi sulle generazioni future. La valutazione di impatto generazionale delle leggi deve tenere conto dell'impatto della normativa sull'interesse delle generazioni future in materia di sostenibilità ambientale e finanziaria. La VIG rappresenta, infatti, una declinazione dei principi espressi negli artt. 9, 81 e 97 della Costituzione; un meccanismo procedurale che misura ex

ante la qualità della produzione normativa, anche alla luce del parametro della protezione delle generazioni future. La proposta di una c.d. “*legge quadro sui giovani*”, rilanciata nel *Rapporto sul Divario generazionale della Fondazione Bruno Visentini*, risponde all’esigenza di raccogliere in un unico testo le misure dedicate alle prossime generazioni e di fornire una cornice per l’individuazione dei principali indicatori a supporto della Valutazione di impatto generazionale.

4. Ulteriormente, sempre nell’ottica di miglioramento della qualità delle norme si dovrebbe fornire adeguata copertura legislativa al fenomeno del *lobbying*, raccogliendo i moniti della disciplina europea e della Corte costituzionale.

Attraverso l’ascolto degli “estranei” i Parlamenti nazionali possono acquisire una conoscenza per ciascuno degli interessi in gioco ed elaborare una legislazione qualitativamente pregevole e rispondente alle attese dei singoli e dei gruppi (L. Di Donato, *Il lobbying e la qualità delle regole*, in *Istituzioni del federalismo*, nn. 3-4/2018, 557 ss.).

Il *lobbying* costituisce un veicolo finalizzato ad attuare il principio pluralistico, che avvicina alla decisione soggetti estranei alla rappresentanza politica, attraverso un modello di influenza e di informazione delle assemblee legislative e di ogni altra sede istituzionale. Con la crisi dei partiti di massa che svolgevano anche la fondamentale funzione di definire i programmi e le priorità dell’agenda politica cui avrebbero dovuto dare attuazione le future maggioranze parlamentari, il ruolo della rappresentanza degli interessi diviene centrale nel fornire la base conoscitiva necessaria per l’elaborazione normativa, costituendo una delle differenti declinazioni della rappresentanza politica. Il perseguimento dell’interesse pubblico, fine esclusivo di ogni decisore pubblico, si può realizzare soltanto tramite la conoscenza degli interessi particolari e il raggiungimento di una sintesi finale, in cui sacrificare il meno possibile tutte le istanze sociali coinvolte.

La natura negoziata della decisione ha bisogno di un nuovo approccio che si sostanzia nella progressiva affermazione di meccanismi di formazione delle fonti del diritto che rispondono meno ai criteri di verticalità e unilateralità e che, piuttosto, risultano segnati dalle coordinate fondamentali della competenza e della circolarità.

Si fa strada l’idea della formazione degli atti normativi attraverso una costante interlocuzione con i portatori di interessi particolari, al criterio verticale, tratto tipico delle fonti del diritto, si preferisce quello basato sulla condivisione, in cui la consultazione sistematica degli *stakeholders* rappresenta una forma strutturata e trasparente di partecipazione ai processi decisionali da parte dei soggetti interessati. L’autoreferenzialità che, per secoli, ha distinto i processi legislativi deve lasciare il posto ad una relazione di tipo collaborativo con operatori economici e amministrazioni pubbliche per migliorare la qualità delle regole sia dal punto di vista formale, garantendone chiarezza, accessibilità e comprensibilità, utilizzando un linguaggio snello e semplice, sia da un punto di vista sostanziale, attraverso l’adozione di una buona normazione capace di disciplinare in modo adeguato la complessità che caratterizza i diversi settori dell’ordinamento.

La legittimazione delle istituzioni rappresentative dipende dalla maggiore rispondenza delle leggi alle reali esigenze dell’economia e della società, costituendo l’esito di un percorso articolato e complesso che esige di superare l’impostazione dell’autosufficienza del regolatore. Così l’attività legislativa tende all’individuazione dell’interesse pubblico dal confronto con le istanze particolari, attraverso la sintesi e il perseguimento degli interessi meritevoli di attenzione, provando a sacrificarli il meno possibile. Occorre che l’attività di *lobbying* si realizzi attraverso il “*metodo democratico*”, mutuando

le modalità espressamente esplicitate nell'art. 49 della Costituzione a proposito del concorso dei partiti politici alla determinazione della politica nazionale, nel segno della massima tracciabilità in modo da consentire ai cittadini di conoscere l'iter che ha condotto alla decisione pubblica, gli attori coinvolti in ogni singola deliberazione, rendendo visibili le modalità di intervento dei portatori di interessi particolari (I.A. Nicotra, *La trasparenza e la tensione verso i nuovi diritti di democrazia partecipativa*, in *L'Autorità nazionale anticorruzione, tra prevenzione e attività regolatoria*, a cura di I.A. Nicotra, Torino 2016, 143) Invero, come ha precisato la Corte costituzionale con le sue pronunce, l'attività di rappresentanza di interessi trova un addentellato in puntuali previsioni costituzionali. La Corte ha riconosciuto il diritto dei gruppi sociali a concorrere, con metodo democratico, alla politica nazionale. In particolare, le sentenze n. 1 e n. 290 del 1974 forniscono una lettura pluralista della Costituzione fondata sugli artt. 2 e 18, riconoscendo ampio spazio alla libertà dei singoli e dei gruppi e "tutelandola con i soli limiti che risultino strettamente necessari a salvaguardare altri interessi che concorrano a caratterizzare il nuovo assetto democratico della società".

5. Le norme "oscuere" sono in contrasto con la ragionevolezza, la certezza del diritto e la razionalità normativa poiché impediscono la comprensibilità delle regole da parte del cittadino, la corretta applicazione da parte della pubblica amministrazione ed aumentano il ricorso alla burocrazia difensiva, con la c.d. paura della firma. Legislazione ipertrofica e incomprensibile, come si scrive nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, costituisce un ostacolo per la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese (M. Rubechi, *Pnrr: le nuove sfide per migliorare la qualità della regolazione*, in *Studi Vrbinati*, n. 72, 2021, pp. 127 ss.)

Del resto, le regole del *drafting* formale oggi trovano copertura costituzionale per opera della Corte. Con una recente pronuncia la Consulta dichiara incostituzionale una "legge radicalmente oscura" sulla base del parametro della ragionevolezza. La sentenza n. 110 del 2023 per la prima volta afferma che un provvedimento inintelligibile contrasta con il principio di legalità e con la parità di trattamento dei consociati. Il cuore della garanzia consacrata nell'art. 3 della Costituzione si sostanzia nell'obbligo di chiarezza e semplicità della norma in modo che sia comprensibile a chi è tenuto ad applicarla, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla certezza del diritto. Infatti, le norme radicalmente opache creano inevitabilmente le condizioni per un'applicazione diseguale della legge e sono foriere di intollerabile incertezza nella loro attuazione concreta (P. Costanzo, *Ancora un (notevole) avanzamento nella giustiziabilità del drafting legislativo (osservazioni minime a prima lettura di Corte cost. n. 110/2023)*, in *ConsultaOnline*, Studi 2023/II, pp. 462 ss; C. Di Martino, *Il diritto costituzionale alla «non radicale inintelligibilità» delle disposizioni*, in *ConsultaOnline*, Studi 2023/III, pp. 960 ss; N. Ferracuti, *Le leggi-labirinto e la crisi della certezza del diritto*, in *ConsultaOnline*, n. 1, 2024, pp. 91 ss.).

La trasparenza si realizza con l'uso di un linguaggio comprensibile; la semplificazione anche linguistica è il tratto qualificante della trasparenza, riempiendo di effettività il principio di eguaglianza anche sostanziale sancito nell'art. 3, 2° comma della Costituzione, laddove alla Repubblica viene affidato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica,

economica e sociale del Paese (I. A. Nicotra, *Privacy vs trasparenza, il Parlamento tace e il punto di equilibrio lo trova la Corte*, in *Federalismi.it*, 3 aprile 2019).

Il Parlamento dovrà accogliere il monito della Corte, migliorando la qualità delle leggi, in vista del perseguimento di una regolamentazione accurata e comprensibile. In una parola, occorre declinare nel campo della produzione delle fonti il principio di trasparenza. La semplificazione effettiva del quadro normativo si ottiene migliorando la qualità della tecnica linguistica seguita, attraverso testi chiari, non opachi, di facile interpretazione. Si tratta di un tema di particolare importanza, affrontato a livello eurounitario e sovranazionale e sul quale si è soffermato, in diverse occasioni, anche il Consiglio di Stato (Parere CdS, sez. cons. atti normativi, 18 febbraio 2016, n.343). Gli obiettivi della chiarezza, comprensibilità, sistematicità e della tendenziale stabilità normativa in un determinato settore dell'ordinamento non si limitano solo alle norme di primo grado, ma assurgono a principi generali valendo anche per le fonti sub primarie, tenute a rispondere alla filosofia della *better regulation*.

Il principio di semplificazione si declina altresì nel divieto del *gold plating*, di derivazione euro unitaria, che impone un adempimento in ordine alla drastica riduzione del complesso delle disposizioni. Esso si traduce in una misura volta a ridurre gli oneri non necessari, vietando l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, valutando, eventualmente, anche la c.d. opzione zero, nell'Analisi di Impatto della Regolazione. L'AIR, infatti, si basa su una comparazione tra più opzioni tra loro alternative, compresa l'opzione zero con si decide di non procedere alla normazione.

Per assicurare una elevata qualità dal punto di vista della tecnica legislativa la scelta di un esperto di linguistica dovrebbe essere utilizzata come strumento ordinario per l'elaborazione delle norme. La scrittura formale del testo dovrebbe essere affidata ad esperti di drafting, in stretto coordinamento con i giuristi specialisti dei singoli ambiti di materia, con un buon prodotto disciplinato a monte, lasciando il monitoraggio successivo solo per sporadici aggiustamenti.

Nell'ottica di miglioramento dei testi normativi si potrebbe attribuire la scrittura degli atti ai Comitati per la legislazione di Senato e Camera, in sinergia con il DAGL (organismo che si contraddistingue per la specifica competenza in materia di drafting dei suoi funzionari) in collaborazione con i giuristi esperti del settore degli uffici legislativi dei singoli ministeri (P. De Luca, *Il Dagl nel processo normativo endogovernativo italiano*, in *Quaderni costituzionali*, 23 agosto 2017). Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi sono affidate espressamente le funzioni relative al coordinamento dell'attività normativa del Governo, *"in modo da garantire la valutazione di impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari"* (art. 6 del D.lgs. 30 luglio 1999, n.303).

Invero, organismi tecnici specializzati nell'opera di codificazione potrebbero fornire un apporto fondamentale per la raccolta in testi unici, ripulendo le ripetizioni e le contraddizioni di apparati legislativi stratificati nel tempo, evitare il rinvio a leggi, articoli e commi senza alcun riferimento alle tematiche trattate e abrogazioni esplicite degli atti ormai superati.

6. Anche l'adozione di testi unici mira a fornire un quadro normativo di riferimento chiaro, semplice ed ordinato destinato a cittadini ed imprese. L'esigenza di adottare tecniche di codificazione tramite la concentrazione in "testi unici integrati" serve ad evitare una eccessiva proliferazione delle fonti in ogni singolo ambito, orientato alla semplificazione del quadro normativo.

Ulteriormente, si potrebbe attribuire il compito di elaborazione di un atto normativo ad un organo esperto sulla specifica materia oggetto di normazione, come è avvenuto da recente con la nuova normativa sulla contrattualistica pubblica, redatta da una Commissione del Consiglio di Stato, appositamente costituita. In punto di metodo, la Commissione speciale, cui è stato attribuito il compito di redigere il nuovo impianto codicistico (d.lgs. n. 36 del 2023), ha scelto una squadra di codificatori con un approccio multidisciplinare. Nel *panel* vi era un'ampia presenza di giuristi ma anche una nutrita partecipazione di "non giuristi", composta da economisti, ingegneri, informatici ed esperti di drafting normativo. È stato possibile, proprio grazie a tale composizione variegata e *multi-saperi*, testare le norme giuridiche e scrivere direttamente alcune innovative disposizioni (come quelle in materia di progettazione). Segnatamente, ad un accademico della Crusca è stato affidato il compito di rendere linguisticamente chiaro ed intelleggibile il testo, preferendo termini meno burocratici e più semplici (ad esempio si consiglia di utilizzare l'espressione "quando" al posto di "nel caso in cui"). (L. Carbone, *La scommessa del codice dei contratti pubblici e il suo futuro*, in *Giustiziaamministrativa.it*, 27 gennaio 2023).

In aiuto ci sarebbe l'intelligenza artificiale. Le nuove tecnologie potrebbero essere utilizzate a supporto del lavoro parlamentare, come si scrive nel rapporto predisposto dal Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione della Camera dei deputati; in particolare, al fine di elaborare dati e predisporre norme chiare e senza ridondanze. Un programma algoritmico potrebbe costituire uno strumento ausiliario per evitare di scrivere leggi di difficile comprensione, composti da un solo articolo e centinaia di commi, con rinvii a precedenti leggi, senza riportarne il contenuto ma solo numero e anno, risultando indecifrabili ai non addetti ai lavori (cfr. *La buona scrittura delle leggi*, a cura di R. Zaccaria, *Camera dei deputati*, 15 settembre 2011).

Ovviamente, l'uso della tecnologia deve lasciare intatto lo spazio della discrezionalità della politica e accompagnare tale iter formativo in modo che la legislazione sia scritta bene (cfr. A. Cardone, *Algoritmi e ICT nel procedimento legislativo: quale sorte per la democrazia rappresentativa?*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 2, 2022, pp. 357 ss; nonché l'interessante rapporto del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione della Camera dei deputati, "Utilizzare l'intelligenza artificiale a supporto del lavoro parlamentare", febbraio 2024).

